

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POMPE DA VUOTO**

**NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

**MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO I-PHOQS CUP**

**B53C22001750006. LOTTO UNICO CIG A023484B30**

TRA

L’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale

delle Ricerche (in seguito “Ente”), con sede in Milano, C.F.

80054330586 e P.IVA 02118311006, rappresentato ai fini del

presente atto dalla Direttrice, Dr.ssa Caterina Vozzi,

domiciliata per la carica presso la sede, munita degli occorrenti

poteri in forza del provvedimento del Direttore Generale n° 137

del 21/12/2022 domicilio digitale PEC: direttore.ifn@pec.cnr.it

E

L’operatore economico PFEIFFER VACUUM ITALIA S.P.A. (in seguito

“Contraente”), con sede legale in Paderno Dugnano (MI), in via

Luigi Einaudi 21, C.F. 00844530154 e P.IVA 00844530154,

rappresentato ai fine del presente atto dal Sig. MARCO IA

CIACERA, domiciliato per la carica presso la sede legale, nella

sua qualità di Legale rappresentante, C.F. LCCMRC75H14H163Y,

domicilio digitale PEC: [pec@pfeiffer-vacuum.legalmail.it](mailto:pec@pfeiffer-vacuum.legalmail.it).

**PREMESSO CHE:**

1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. 0329663

del 02/11/2023, l’Ente ha disposto di avviare una gara con

procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art. 50, comma 1,

lett. e), del D.lgs. 36/2023 (in seguito “Codice”) per

l'affidamento della fornitura di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.

2) Il Responsabile Unico del Progetto con atto istruttorio Prot. 0410840 del 20/12/2023 ha comunicato la proposta di aggiudicazione CIG A023484B30 in favore del Contraente, per l'importo contrattuale di €139.877,00= (centotrentanoveottocentosettatasette/00) oltre IVA.

3) Che il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia;

4) Con provvedimento 0412256 del 21/12/2023 l'Ente ha disposto l'aggiudicazione inerente l'appalto di forniture di cui trattasi in favore del Contraente;

5) Con provvedimento 0049664 del 14/02/2024 l'Ente ha disposto l'efficacia della predetta aggiudicazione;

6) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del presente contratto ed è stato esonerato dalla produzione della garanzia definitiva (art. 53, comma 4, del Codice) in considerazione dell'affidabilità dimostrata negli anni nei numerosi contratti di fornitura con esso conclusi.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI**

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

**ART. 2 - OGGETTO**

1) Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività:

a) Fornitura di pompe da vuoto.

2) Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nella Offerta del Contraente.

**ART. 3 - IMPORTO**

1) L'importo del contratto è di € 139877,00=(euro centotrentanovemilaottocentosettantasette/00) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente atto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la

durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

4) Nel caso in cui il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si applicano le disposizioni di cui all'art. 125 del Codice.

#### **ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO**

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile, da:

- Dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Dalla Legge 120/2020 e s.m.i.;
- Dalla Legge 108/2021 e s.m.i.;
- Dalla legge 41/2023 e s.m.i.;
- (Eventuale) Dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;
- Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n. 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;
- Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.

• Dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "Do no significant harm") nonché dalla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

• Dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, in relazione al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere e all'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

#### **ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE**

1) La fornitura dovrà essere consegnata e installata entro il 31 gennaio 2025, presso Istituto di Fotonica e Nanotecnologie, sede di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano;

#### **ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

1) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.

2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del contratto, le spese di trasporto.

3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure

di verifica di conformità.

4) Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di garanzia parte dell'appalto, a intervenire per ripristinare il corretto funzionamento tempestivamente dalla comunicazione dell'Ente con cui si notificano i malfunzionamenti riscontrati.

5) Tracciabilità dei flussi finanziari

5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 7 - PENALI**

1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto si applica una penale di € 139,88 (euro centotrentanove/88) corrispondente all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza

sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

2) L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Il Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

3) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di applicazione delle penali.

4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Contraente per iscritto.

5) Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

6) Le penali verranno regolate dall'Ente sui corrispettivi dovuti al Contraente.

7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 20% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4 del Codice.

**ART. 8 - SUBAPPALTO**

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni oggetto del presente atto.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle espressamente indicate all'art. 119, comma 3, del Codice.

**ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1) È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto, senza precludere il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

**ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI**

1) Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché in relazione a quanto indicato al comma 12 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

**ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1) La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine di ciascuna delle attività di cui all'Art. 2 del presente contratto.

2) Durante le operazioni l'Ente potrà effettuare tutte gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la



rispondenza dei servizi oggetto di fornitura alle specifiche tecniche indicate negli Atti e nei documenti di gara, nonché alle eventuali migliorie offerte.

3)Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da apposito Verbale, sottoscritto anche dal Contraente, se presente alle operazioni.

4)Qualora dagli accertamenti effettuati i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2) il Contraente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale.

5)Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2), l'Ente applicherà le penali di cui all'Art. 7 del presente contratto, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione.

6)La verifica di conformità si intende positivamente superata, con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 116 del Codice, solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara, nonché delle eventuali migliorie offerte.

7)L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il

Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

#### **ART. 12 - RESPONSABILITÀ**

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

#### **ART. 13 - RECESSO**

1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 123 del Codice, l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c.

2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

#### **ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1) Fermo quanto disposto dall'art. 122 del Codice, l'Ente ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;
- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;

- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;

- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;

- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;

2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.

3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli

eventuali ulteriori danni patiti.

4) Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva dipendente dal rilascio da parte dell'UTG competente della documentazione antimafia liberatoria. Nel caso in cui l'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva la risoluzione di diritto del contratto sarà comunicata al Contraente tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R.

#### **ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito "DEC") è individuato dall'Ente nella persona del Dr. Michele Devetta.

#### **ART. 16 - FORZA MAGGIORE**

1) Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

3) La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta

causa.

**ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1)Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

**ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

1)Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2)Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3)Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.lgs. 104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

**ART. 19 - SPESE ED ONERI FISCALI**

1)Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette

all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972

n. 633 e s.m.i.

2) Il presente contratto, che consta di 14 pagine è soggetto

all'imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell'art.

18, comma 10, del Codice ed è sottoscritto secondo le

disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del Codice.

3) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico

della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

si approvano espressamente tutti gli articoli del presente

contratto.

Il Contraente

L'Ente

Il legale rappresentante

La Direttrice

(Marco LA CIACERA)

(Caterina VOZZI)